

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

1.1 E' costituita l'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica denominata "**SETTE PASSI APS/ASD**".

1.2 L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica, ai sensi degli artt. 35 e segg. del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117**, dal **Decreto Legislativo del 03 Agosto 2018, n. 105, Codice del Terzo settore e s.m.i.**, e dalla **Legge 298/2002 art. 90**, ed ex del **Consiglio Nazionale del CONI del 15/07/2004 n. 127**, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo **SETTE PASSI APS/ASD** nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che il **Coordinamento dell'Associazione Sette Passi** individuerà, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

1.4 Il Coordinamento dell' associazione di Ricerca Etica, Interiore e Spirituale (**SETTE PASSI**) è costituito da individui impegnati nella realizzazione pratica di modelli di vita basati su rapporti etici e su percorsi spirituali: rappresenta la comune esigenza di comprendere modi di vita e iniziative pratiche nell'ambito dell'ordinamento istituzionale regolato dalle disposizioni previste dalla promozione sociale. In un periodo storico di scarsa definizione e spesso di caduta di valori importanti per l'evoluzione umana, **SETTE PASSI** promuove e coordina idee, percorsi, esperienze, progetti e quant'altro possa garantire la libertà d'impegno e relazioni sociali, di promozione umana e spirituale nel rispetto delle leggi e dei diritti universalmente riconosciuti. **SETTE PASSI** è riconosciuta ed ha rapporti con l'ente del terzo settore **ENDAS** per quanto riguarda i rapporti istituzionali locali, regionali e nazionali per essere di supporto alle esigenze espresse dagli associati per la promozione nei settori sociali, della cultura e delle diverse espressioni di spiritualità senza discriminazioni di convinzioni, appartenenze o razza e, più in generale, per la definizione, la sperimentazione e la realizzazione di una migliore qualità della vita. L'Associazione

mette a disposizione di quanti ne condividono il cammino gli strumenti, il sostegno prima ideale e poi materiale per concorrere al raggiungimento di questi valori nella vita quotidiana di ciascun associato e riserva ai propri organi elettivi le scelte di conduzione.

Art. 2 SEDE

2.1. L'Associazione ha sede nel Comune di **Erbusco (BS)** , Via **Martin Luther King n. 4 cap. 25030.**

2.2 Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

2.3 Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

2.4 L'Associazione SETTE PASSI ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, apolitica e non partecipa direttamente o indirettamente a sostegno di liste elettorali. L'Associazione ed il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.

Art. 3 DURATA

3.1 L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta, se non in base alle norme del presente statuto e con specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 COSTITUZIONE ED AMBITO DI ATTIVITA'

4.1 L'Associazione si ispira al valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali e favorendo l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. L'Associazione si propone con funzioni di coordinamento nazionale e regionale delle iniziative individuate dai propri tesserati, siano essi associazioni o singoli individui, secondo le modalità indicate nei regolamenti.

4.2 Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Lettere individuate a norma dell'art. 5 comma 1 dalle lettere del D.Lgs. 117/2017:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c) prestazioni-socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 e successive modificazioni;
- lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere, l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lettera z) riqualificazione di beni inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

1. Conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, l'Associazione ha per fini Istituzionali lo sviluppo, la promozione, compresa l'attività didattica, la pratica, la diffusione e l'organizzazione delle attività sportive dilettantistiche:
 - a. previste nell'elenco che il C.O.N.I. ritiene ammissibili per l'iscrizione nel suo Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche:

- 1. Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness BI 001;**
- 2. Ginnastica per tutti BI005;**
- 3. Cultura Fisica attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico CK009;**
- 4. N° Ordine 48 Medicina dello Sport;**

Formazione - Metodologie ed Esercizi applicabili.

Attività Fisica Ginnastica per la Salute:

- | | |
|---|--|
| 1. Ginnastica Antalgica | 9. Ginnastica Pre-Post Chirurgica |
| 2. Ginnastica post traumatiche | 10. Ginnastica Dolce |
| 3. Ginnastica Cardio respiratoria | 11. Ginnastica Vascolare |
| 4. Ginnastica Posturale | 12. Attività Fisica Adattata Oncologica |
| 5. Ginnastica Correttiva | 13. Recupero Muscolare |
| 6. Ginnastica Propriocettiva | 14. Visite Chinesiologiche della Colonna Vertebrale |
| 7. Ginnastica Terza Età (Geriatrica) | 15. Trattamenti Personalizzati |
| 8. Back School | 16. Attività Fisica Adattata |

b. La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico

c.

d. L'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico.

e. La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale ivi incluse:

formazione professionale, organizzazione viaggi, tecniche di attività motoria preventiva e adattata, trattamenti massaggi, individuali e di gruppo, attività olistiche, attività sportive, artistiche, culturali e del benessere psicofisico, laboratori, incontri e dibattiti, centri estivi, aree con somministrazione e preparazione di alimenti e bevande rivolte ai soci e aventi diritto, alloggio - eventi -fiere -sagre e mostre, acquisto di

materiale tecnico, attrezzature e prodotti vari, academy, promozione su social media e social network, ospitalità, pernotta, merchandising, seminari, workshop.

4.2 L'Associazione non ha finalità di lucro ed i Soci operano a favore della medesima con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione e di utilità sociale.

4.3 L'Associazione può sviluppare e propagandare la propria attività attraverso iniziative quali l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fissa o mobile, con mezzi tradizionali od informatici nonché partecipando o organizzando (in Italia e/o all'estero) eventi atti al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 5 OGGETTO SOCIALE

5.1 Le finalità che l'Associazione ha come oggetto sono:

a) favorire e sviluppare la cooperazione fra i Soci per il miglioramento delle condizioni civili, sociali, morali ed economiche degli stessi anche attraverso accordi con terzi quali privati, altre Cooperative, Associazioni e/o Amministrazioni Pubbliche;

b) svolgere opera di organizzazione turistica della località proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale, ambientale, culturale, enogastronomico;

c) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o con privati, iniziative quali convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc. le quali concorrano ad attivare e rendere appetibile il soggiorno di turisti e la qualità della vita dei residenti;

d) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica dell'ambiente e la conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti anche con la progettazione, realizzazione e la gestione di musei, raccolte, monumenti, ecc. in proprietà o in affidamento;

e) progettare, realizzare, gestire strutture per l'accoglienza quali agriturismi, bed & breakfast, case vacanze, campeggi, ristoranti e locande, negozi, laboratori alimentari ed artigianali;

f) svolgere attività di controllo del territorio segnalando alle Amministrazioni competenti ogni problematica o abuso riscontrati;

- g) recupero e gestione e manutenzione del territorio attraverso accordi, convenzioni o comodati d'uso con privati, Amministrazioni o Enti intervenendo con propri mezzi anche in forma volontaristica;**
- h) curare l'informazione e l'accoglienza anche con l'apertura di uffici a questo destinati;**
- i) produrre pubblicazioni come libri, riviste, editoriali, supporti audiovisivi, informatici e musicali;**
- l) promuovere e organizzare eventi legati al benessere ed alla cura della persona, nonché allo sviluppo delle potenzialità psico-fisiche individuali, quali trattamenti energetici, massaggi, meditazioni e dinamiche di crescita personale di vario genere;**
- m) fornire beni e servizi in genere per il miglioramento delle condizioni sociali della popolazione locale;**
- n) organizzare escursioni, gite, soggiorni in altre località, percorsi tematici di antiche vie storiche di comunicazione, con proprio supporto logistico;**
- o) uso del territorio mediante coltivazioni, allevamenti, attività agricola in genere, trasformazione e vendita di propri prodotti ottenuti con metodi naturali, ecologici e non modificati geneticamente;**
- p) iniziative volte all'educazione ambientale e al rispetto della natura e delle sue risorse, consulenza in tema di impatto ambientale di ogni tipo anche con l'informazione e l'organizzazione di conferenze;**
- q) favorire il recupero energetico e le fonti rinnovabili, contribuire al corretto, efficace smaltimento e recupero di rifiuti e scarti di lavorazione;**
- r) organizzare corsi, incontri, conferenze e tavole rotonde su vari argomenti;**
- s) partecipare ad eventi e/o manifestazioni inerenti l'oggetto sociale facendosi promotrice di collaborazioni e accordi di programma e di intervento;**
- t) contribuire alla difesa e cura del territorio con interventi di protezione civile e di pronto intervento svolti in forma volontaristica in accordo con gli Enti preposti;**
- u) collaborare con le Amministrazioni Pubbliche agendo da supporto in caso di richiesta per eventi e manifestazioni varie in forma volontaristica, in accordo con altre realtà presenti;**

v) valorizzare i prodotti locali mediante partecipazione a consorzi di tutela, gestione di punti vendita e informazione in altre località;

z) recupero, raccolta, restauro e vendita di manufatti di varia natura.

5.2 L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5.3 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5.4 L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali.

5.5 L'Associazione, nel quadro dello svolgimento di attività di utilità sociale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività nei settori dell'assistenza sociale; della beneficenza; della formazione; della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, ad esclusione di quelli speciali e pericolosi, della promozione della cultura e dell'arte; della tutela dei diritti civili. A questi fini, l'Associazione SETTE PASSI provvederà all'individuazione ed all'organizzazione di iniziative, servizi, attività culturali e di ricerca etica, interiore, spirituale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza interpersonale, promuovendo, tra l'altro, contatti sociali e relazioni tra gli associati, le associazioni, le comunità e qualsiasi altro soggetto o aggregazione. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle rispetto ad esse direttamente connesse, ivi comprese le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopra elencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali: in caso di necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

5.6 Nel perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo l'Associazione "SETTE PASSI" organizza senza alcuna finalità di lucro, iniziative, eventi, corsi, percorsi formativi, attività e servizi di manodopera e quant'altro ritenuto utile e necessario al fine di promuovere l'aggregazione delle persone e più in generale la crescita umana e sociale di ogni individuo nelle sue varie forme. A riguardo, potrà: · diffondere,

divulgare, promuovere lo studio e l'approfondimento di vari aspetti della realtà, così come essa è rappresentata nelle tradizioni di ricerca etica, filosofica e spirituale in genere; · sviluppare ed approfondire la ricerca nel campo delle tecniche di meditazione, di consapevolezza e quant'altro; · sostenere la pratica di attività e tecniche idonee ad incentivare un armonico sviluppo fisico, psichico e spirituale dell'individuo in tutti i suoi campi di manifestazione e forme di vita associata; · favorire la conoscenza di altri gruppi, movimenti e comunità che si fondano su principi similari stimolando lo scambio reciproco di esperienze; · assistere, promuovere, stimolare e sostenere, anche attraverso processi di formazione, qualificazione ed aggiornamento – dove e quando le condizioni lo permettano e senza che questo possa mai sostituirsi a terapeuti e/o altre figure professionali appositamente abilitate, che nel caso si renderanno disponibili come professionisti esterni a sostegno dei percorsi di supporto o di crescita che si strutturano su misura ogni volta si propongono percorsi specifici – progetti in ambito olistico, spirituale e di crescita della consapevolezza in generale. Pertanto, attraverso iniziative e progetti specifici, potranno essere istituiti dei percorsi culturali allo scopo di sviluppare nelle persone il desiderio di vivere in armonia e in consapevolezza. I risultati ottenuti dalle attività di studio e dallo scambio culturale saranno patrimonio comune dei soci e comunque impiegati per stimolare l'evoluzione spirituale.

Verranno inoltre strutturati una serie di servizi quali; servizi agricoli di base (potatura viti e alberi, pulizia e gestione, manutenzione del verde in generale). Valorizzazione del territorio naturalistico e boschivo con recupero di piante autoctone con studi, progetti e ricerche correlate. Piccoli traslochi e svuotamento cantine con recupero di oggettistica da rivalutare con riciclo creativo.

Organizzazione e gestione logistica del GAS (gruppo acquisto solidale): raccolta ordini, spedizione e distribuzione su punti di raccolta e di consegna.

Turismo sociale con possibilità di formazione.

Art. 6 ASSOCIATI

6.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

6.2 Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

6.3 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

6.4 La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.5 Domanda di ammissione

I nuovi soci sono ammessi all'Associazione senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura. Possono divenire soci dell'Associazione coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: per le persone fisiche dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la professione e la residenza, l'autorizzazione a SETTE PASSI per il trattamento di dati personali e/o sensibili, la motivazione (compatibile e nel rispetto con quanto disciplinato agli articoli del presente statuto) alla base della richiesta di adesione; per gli enti dovranno essere indicati la denominazione, la sede legale e quella amministrativa ed il legale rappresentante, l'autorizzazione a SETTE PASSI per il trattamento di dati personali e/o sensibili, la motivazione alla base della richiesta di adesione; dovrà essere allegata copia autentica dello statuto dell'ente nonché copia della delibera dell'organo statutario che ha previsto l'adesione; alla domanda dovrà essere allegata, altresì, una dichiarazione del soggetto istante di attenersi a quanto stabilito nel presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa annuale in caso di ammissione. Ogni domanda di ammissione a socio, dovrà essere accompagnata dalla presentazione di almeno due soci ordinari o fondatori dell'associazione e, ai fini del suo accoglimento, dovrà essere approvata, verificati i requisiti oggettivi previsti nel presente statuto e nei regolamenti associativi, a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio Direttivo presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo dovrà valutare la compatibilità dell'accoglimento della domanda di ammissione con le finalità e gli scopi dell'associazione anche e soprattutto in ossequio alla manifestata disponibilità al perseguimento e partecipazione alle attività di cui al precedente articolo di riferimento. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. L'ammissione del richiedente sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio Direttivo potrà negare l'ammissione pur quando ricorrano motivi giustificativi. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura

dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Le domande di ammissione a socio, se presentate da minorenni, dovranno, a pena di improcedibilità, essere sempre controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

7.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

7.2 L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

7.3 Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

7.4 Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

7.5 Gli associati hanno eguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo, indipendentemente dalla categoria di soci a cui appartenente, si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza alcuna discriminazione. Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alla vita dell'Associazione, nonché a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. Gli associati hanno il diritto di consultare i Libri associativi. Tutti gli associati, iscritti nel relativo Libro degli Associati, hanno diritto a partecipare alle assemblee indette. I soci minorenni hanno il diritto di voto solo attraverso la presenza di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

7.6 Obblighi degli associati

Gli associati sono tenuti: - al pagamento della quota associativa; - alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; - alle eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie.

7.7 - Partecipazione e quota associativa

La partecipazione all'Associazione SETTE PASSI e la qualifica di socio, indipendentemente dal momento in cui viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è permanente anche se legata al rinnovo e al pagamento annuale della quota

associativa. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto del rinnovo sono, comunque, tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite, per il singolo anno, dal Consiglio Direttivo. La partecipazione all'Associazione non si collega né alla titolarità di azioni né a quella di quote di natura patrimoniale; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

7.8 I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative o di quanto dovuto all'Associazione per i servizi fruiti;

quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o fomentino inimicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative.

Le esclusioni, previa convocazione e audizione dell'interessato, saranno deliberate a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione del Consiglio Direttivo sentito il parere non vincolante del tesoriere. Il Consiglio Direttivo non può deliberare l'esclusione di un socio nei dieci giorni precedenti la data di svolgimento dell'assemblea, ma solo la sospensione dello stesso dalle attività e dall'esercizio dei diritti e solo in presenza di gravi e comprovati motivi. Il socio sospeso temporaneamente ha diritto ove ne ricorrano i motivi e laddove siano prodotti adeguati elementi a proprio favore – ancorchè non previsto all'ordine del giorno iniziale – a ricorrere, con obbligo dell'Assemblea alla trattazione, valutazione e delibera al fine di tutelare i diritti: la sospensione confermata dall'assemblea è da intendersi definitiva e inappellabile. I soci esclusi, al fine di poter tutelare i propri diritti, potranno ricorrere contro il relativo provvedimento solo alla prima assemblea ordinaria successiva alla delibera di esclusione, salvo casi di grave e comprovato impedimento di salute. La procedura di ricorso dovrà essere perfezionata esclusivamente mediante presentazione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo in modo che sia da questi ricevuta in tempo utile per inserire, ove possibile, il ricorso all'ordine del giorno di essa Assemblea, ovvero di trattare l'argomento con procedura d'urgenza integrando l'ordine del giorno con apposita comunicazione a verbale all'inizio dell'assemblea stessa. Solo i soci esclusi per morosità possono essere riammessi, presentando domanda nei modi stabiliti dall'articolo del presente statuto, previa estinzione di tutte le obbligazioni verso la Associazione anche se si sia prescritto il relativo credito. Per la riammissione dei soci esclusi per morosità è necessario anche il preventivo assenso, motivato dall'estinzione stessa e dalla sanata morosità, da parte del Tesoriere dell'Associazione SETTE PASSI.

Art. 8 VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

8.1 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 9 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

9.1 La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa. Dopo la scadenza il Consiglio Direttivo invierà avviso (email e/o cartaceo) di sollecito al pagamento della quota sociale entro 60 giorni, avvisando che se non si provvederà al pagamento si inizierà l'iter per l'espulsione dall'Associazione; passati i 60 giorni il Consiglio Direttivo si riunirà e delibererà l'espulsione nominale del socio al quale invierà avviso (email e/o cartaceo) con la comunicazione dell'avvenuta decadenza e gli darà 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei Soci. Nel caso non avvenga nessun ricorso il socio potrà essere eliminato dal Libro Soci.
- Esclusione in riferimento al punto 7.8 :la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) tutti i soci fondatori;
- g) organo di controllo (eventuale);
- h) organo di revisione (eventuale).

10.2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 11 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

11.1 L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

11.2 Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

11.3 Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

11.4 In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 6.3 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 9.1 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

11.5 Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 12 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

12.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni

dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

12.2 Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero tramite forme di comunicazione consentite dalle moderne tecnologie che assicurino con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. La convocazione può validamente essere inviata anche tramite email all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato, a condizione che risulti dai libri sociali l'indirizzo di posta elettronica dell'avente diritto a partecipare all'Assemblea. E' onere dell'associato comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica. Nel testo della convocazione può essere previsto l'intervento all'Assemblea tramite mezzi di telecomunicazioni, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 13 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA (ORDINARIA E STRAORDINARIA)

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

13.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

13.3 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. E' ammessa l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

13.4 L'assemblea straordinaria è convocata in merito alle modifiche statutarie con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

13.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

14.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

14.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

14.4 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 15 CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

15.2 La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

15.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.


15.4 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 16 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

16.2 Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

zione
di clonazione
inter

- 
- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - l) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - n) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 17 IL PRESIDENTE

17.1 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

17.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

17.3 Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

17.4 Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

17.5 Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

17.6 In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

17.7 Il Presidente è eletto dall'assemblea. Il Presidente deve essere eletto tra i soci, rimane in carica per tre anni e può essere liberamente rieletto. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione prima della scadenza del periodo triennio, il Presidente sarà designato dal Consiglio Direttivo e decadrà insieme a questo a termine del mandato. Il Presidente ha il potere di rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio e la Giunta Esecutiva, di cui è membro di diritto in quanto eletto democraticamente, e coordina l'attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno due volte ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario, del bilancio preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Ha altresì l'obbligo di convocare l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, ove ne ricorrano gravi motivi o ne facciano richiesta almeno i due terzi del Consiglio.

17.8 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 18 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

18.1 Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

18.2 Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.



18.3 Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 19 ORGANO DI CONTROLLO

19.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

19.2 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.2 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.3 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 20 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

20.1 E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21 LIBRI SOCIALI

21.1 L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 RISORSE ECONOMICHE

22.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

22.2 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

22.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 I BENI

23.1 I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

23.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 24 ESERCIZIO FINANZIARIO

24.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



24.2 Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

24.3 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 25 BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

25.1 E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

Art. 26 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento O ESTINZIONE

26.1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12 comma 4 del presente Statuto.

26.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

26.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 27 CONVENZIONI

27.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 28 PERSONALE RETRIBUITO

28.1 L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 29 VOLONTARI

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

29.1 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 DISPOSIZIONI GENERALI

30.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Si richiede la registrazione esente dall'imposta di Bollo ai sensi dell'Art. 82 comma 5 del Decreto Legislativo 117 del 03 luglio 2017 e dalla legge di Bilancio 2019 del 30/12/2018 n. 145 comma 646

Letto, approvato e sottoscritto

TORTELLI ENRICO *Enrico Tortelli* Presidente

LUMINI MASSIMO *Massimo Lumini* Vice - Presidente

MORANDI MATTEO *Matteo Morandi* Segretario

SALERI GIANLUCA *Gianluca Saleri* Tesoriere


PIAZZOLI BARBARA *Barbara Piazzoli* Consigliere

GOTTARDI ILARIA *Ilaria Gottardi* Consigliere

NOTARANGELO MIRIAM *Miriam Notarangelo* Consigliere

~~VANDONE DELL'ACQUA ALESSANDRA *Alessandra Vandone* Consigliere~~

Erbusco (BS) 17 gennaio 2022



Consiglio Comunale Erbusco
Viale Europa 5
Decreti
Legislativo (1) 1 km
03 luglio 2017